

TRIBUNALE DI FERMO
SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

Per: la sig.ra VALLESI EMANUELA,(C.F. VLLMNL76H65D542W) residente in San Benedetto del Tronto (AP), alla Via del Mare n. 192, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Costantini (cf CSTRRT76R67D542E) del Foro di Fermo, presso il cui studio in Fermo alla C.da Campiglione, 105 elegge domicilio, giusta procura separata e allegata nei modi di legge al presente atto e il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni del procedimento al proprio indirizzo pec roberta.costantini@ordineavvocatifermopec.it

- ricorrente

Contro: il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA/UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE (cf 80185250588) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Ancona Corso Mazzini, 55

- resistente

Premesso in Fatto

- 1) La Sig.ra Emanuela Vallesi in data 08/10/2014 presentava presso ISC Nardi di Porto San Giorgio domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di Istituto di Terza Fascia per il personale ATA per il triennio 2014-2017 (prot. 7197 del 08/10/2014);
- 2) A seguito di detta domanda, alla Sig.ra Vallesi, sulla base dei titoli culturali posseduti e i servizi svolti, la segreteria dell'ISC Nardi (operatrice Isabella Vasco Ufficio UAP1 – XPAP Scuola APIC82300C ISC NARDI Porto San Giorgio) ha attribuito un punteggio di 10,83 per la graduatoria di assistente amministrativo e 8,83 per la graduatoria di collaboratore scolastico;
- 3) Successivamente la sig.ra Vallesi in data 27/10/2017 sempre presso l'ISC Nardi di Porto San Giorgio presentava domanda di conferma/aggiornamento nelle graduatorie di circolo e di Istituto di Terza Fascia per il personale ATA per il triennio 2017-2020 (prot. 9990 del 27/11/2017).
- 4) A seguito della Domanda, alla sig.ra Vallesi, sulla base della rideterminazione dei punteggi degli stessi titoli culturali posseduti e presentati in sede di domanda di inserimento del 2014 sopra indicata, la segreteria dell'ISC NARDI ha attribuito un punteggio di 10,33 per la graduatoria di assistente amministrativo e di 8,58 per la graduatoria di collaboratore scolastico.
- 5) L'esponente, quindi a far data dal 2017 veniva inserito nella graduatoria di istituto di terza fascia per assistente amministrativo con il punteggio 10,33 e nella graduatoria di collaboratore scolastico con il punteggio di 8,58.
- 6) Sulla base di tali punteggi e della relativa posizione in graduatoria la sig.ra Valessi fu chiamata e sottoscrisse in data 10/11/2020 con l'ISC Sant'Elpidio a Mare (APIC839002) un contratto individuale di lavoro a tempo determinato a seguito dell'art. 231 bis f.l. 34/2020 in

qualità di personale ATA, con decorrenza dal 10/11/2020 al 05/06/2021 per n. 12 ore settimanali di servizio.

7) In date successive la sig.ra Vallesi ha sottoscritto ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato con ISC "Rita Levi Montalcini" di Porto Sant'Elpidio (APIC83600E): in data 13/11/2020 fino al 31/12/2020 per n. 12 ore settimanali; in data 21/12/2020 fino al 23/12/2020 per ulteriori n. 6 ore; in data 07/01/2021 con decorrenza dal 01/01/2021 al 28/02/2021 per n. 12 ore settimanali; in data 08/02/2021 con decorrenza dal 04/02/2021 al 07/02/2021 per n. 12 ore settimanali; in data 08/02/2021 con decorrenza dal 08/02/2021 fino al 22/02/2021 per n. 12 ore settimanali.

8) In data 09/02/2021 la sig.ra Vallesi veniva a conoscenza del Decreto di rettifica del punteggio su graduatoria definitiva di istituto 3° fascia del personale ATA per il triennio 2018-2021 e del Decreto di risoluzione del Contratto a tempo determinato del 10/11/2020, emanati dal Dirigente Scolastico dell'ISC Sant'Elpidio a Mare (prot. n. 1760 del 09/02/2021 e prot.n. 1763 del 09/02/2021) con conseguente risoluzione del contratto.

9) La motivazione della correzione viene riferita nella seguente circostanza (Considerato del Decreto di correzione prot.1760): "a seguito di controllo, è stato riscontrato nei confronti della sig.ra Vallesi Emanuela, ... l'errata attribuzione nel triennio 2014/2017 e, di conseguenza, anche nel triennio 2017/2020, di punti 0,5 non giustificati da alcun titolo o servizio". Lo stesso Decreto, nel dispositivo indica rispetto a quale titolo fu operata l'erronea attribuzione del punteggio: i titoli informatici, per i quali invece di aver attribuito per la graduatoria di collaboratore scolastico il punteggio di 0,25 fu erroneamente attribuito il punteggio (come per la graduatoria di assistente amministrativo) di 0,50.

10) In conseguenza di tali provvedimenti, la sig.ra Emanuela Vallesi ai sensi dell'art. 7 c. 7 del DM 717/2014 e dell'art. 7 del DM 640/2017 **ha perciò perduto il punteggio in graduatoria per il servizio effettivamente prestato** (documentata dai cedolini paga che si producono) nel periodo dal 10/11/2020 al 09/02/2021, **che viene quantificato in complessivi 1,5 punti**.

Considerato in Diritto

A) Preliminarmente si fa presente che l'errore del punteggio rilevato dai Decreti sopra richiamati non dipende da una falsa attestazione da parte della sig.ra Vallesi di titoli non posseduti, bensì **esclusivamente dall'errore di attribuzione del punteggio effettuato dalla Segreteria dell'ISC Nardi** che al momento della presentazione della prima domanda di inserimento nel 2014 aveva attribuito al titoli informatico presentato (ECLD base) il punteggio di 1 sia per la graduatoria assistente amministrativo sia per la graduatoria di collaboratore scolastico e poi al momento della rettifica nel 2017, invece di decurtare il punteggio di 0,5 per la graduatoria assistente amministrativo e di 0,75, **applicando le nuove Tabelle di valutazione dei titoli contenuti nel Decreto** che ha stabilito la graduatoria di collaboratore scolastico, ha semplicemente decurtato il punteggio di entrambe le graduatorie dello stesso valore di 0,5.

Tali operazioni non sono né mai sono potute essere nella disponibilità della sig.ra Vallesi, la quale ha presentato tutta la documentazione in suo possesso e ha assistito alla compilazione della domanda sottoscritta **dalla quale non si evince alcuna attribuzione di punteggi**.

La fase di attribuzione dei punteggi è di competenza e mansione della Segreteria della Scuola di indirizzo della domanda, **che inserisce la stessa nel Sistema informatico del Ministero** i dati raccolti e i documenti e le autodichiarazioni raccolte sui titoli, attribuendo poi il relativo punteggio spettante.

Pertanto, la sig.ra Vallesi si trova completamente in buona fede ad essere vittima di un errore altrui, al quale non ha minimamente contribuito.

Posto che, come sopra già richiamato, le dichiarazioni della ricorrente **sono indubbiamente veritiere e incontrovertibilmente corrette, nel presente caso si è verificato un comportamento doppiamente e gravemente colposo da parte della pubblica amministrazione** e, pertanto si eccepisce l'illegittimità del decreto di rettifica per violazione del principio di tempestività della verifica della domanda di inserimento stabilito dall'art. 7 comma 5 del DM 717/2014.

B) L'art. 7 del DM 717/2014 prevede in capo ai dirigenti scolastici l'obbligo di procedere, **“all'atto del primo rapporto di lavoro tempestivamente”**, ai controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati, relativamente ai titoli utili per l'accesso e quelli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ATA.

Lo stesso articolo precisa che, nella fase di costituzione delle graduatorie, è fatto esclusivamente riferimento ai dati riportati dal candidato nel modulo di domanda, sia per quanto riguarda l'inclusione dell'aspirante nelle singole graduatorie richieste, sia per calcolo del punteggio da assegnare in base ai valori indicati nella tabella di valutazione. Su tale punto si precisa che, per quanto riguarda la sig.ra Vallesi, sia nella domanda del 2014 che in quella del 2017, **la stessa ha correttamente indicato i propri titoli e soprattutto il possesso del titolo informatico ECLD Base**, mentre l'applicazione dei punteggi ai titoli e l'applicazione e verifica con le rispettive Tabelle di valutazione **era e rimaneva di competenza esclusiva della Segreteria dell'ISC Nardi di Porto San Giorgio**, la scuola presso cui la sig.ra Vallesi ha inoltrato la propria domanda.

Una volta costituite le graduatorie, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 7 devono essere effettuati i controlli sulle dichiarazioni dei candidati, con le modalità previste dagli artt. 71 e 73 del DPR 445/2000.

La normativa dispone espressamente che tali verifiche debbano essere **tempestivamente attivate in occasione del primo rapporto di lavoro da parte del dirigente scolastico** che conferisce la supplenza e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante.

Nel caso di specie, la verifica del punteggio assegnato alla sig.ra Vallesi è stata effettuata dal Dirigente Scolastico dell'ISC Sant'Elpidio a Mare, ovvero dal Dirigente Scolastico dove è stato prestato il primo servizio, **ben oltre ogni termine di “tempestività”** (91 giorni dopo l'entrata in servizio!) e comunque quando ormai, per il punteggio erroneamente e senza alcuna colpa o compartecipazione della medesima, la stessa aveva **sottoscritto e aveva preso servizio con ulteriori 5 contratti di lavoro fino al giorno precedente l'emanazione del Decreto!**

Il lasso temporale intercorso tra la stipula del primo contratto da parte della Sig.ra Vallesi e l'emissione del Decreto di rettifica del punteggio da parte dell'ISC Sant'Elpidio a Mare dimostra il grave inadempimento dell'Istituto Scolastico.

Il Dirigente Scolastico nel caso di specie è venuto meno a un preciso onere imposto dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000, ovvero quello di verificare tempestivamente i contenuti della domanda di inserimento nelle graduatorie.

Il termine “tempestivamente” indicato dalla normativa non fornisce una scadenza temporale definita, ma è indubbio che debba essere interpretato nel senso che **il controllo deve essere fatto in un termine utile ad impedire conseguenze pregiudizievoli per la correttezza amministrativa ed anche per i diritti che insorgono in capo ai protagonisti dei controlli**. Il controllo “tempestivo” è cioè finalizzato ad evitare che prendano servizio soggetti non “qualificati” ovvero che non abbiano il punteggio idoneo per la “chiamata”, determinando quindi da una parte l'ingiustizia della chiamata e, dall'altra, “l'ingiustizia” del non

riconoscimento giuridico di un servizio effettivamente prestato. Tanto che, la mancata valutazione tempestiva della domanda ha come conseguenza che, nella denegata ipotesi di conferma anche in questa sede della rettifica del punteggio disposta dal Dirigente Scolastico con l'atto qui impugnato, alla Sig.ra Vallesi verranno riconosciuti i periodi di servizio prestato a favore delle Istituzioni Scolastiche solo di fatto e non ai fini giuridici.

Per questo il comportamento dilatorio del Dirigente Scolastico che non effettua i controlli tempestivamente, ma attende il trascorrere di un significativo lasso di tempo, **costituisce violazione dei principi di imparzialità, correttezza, buona amministrazione e buona fede.**

L'art. 7 comma 5 DM 717/2014 avvalorava ancora di più tale ricostruzione ermeneutica in quanto prescrive che i controlli vengano effettuati ***“all'atto del primo rapporto di lavoro”***, ovvero al momento stesso della sottoscrizione del contratto e della presa in servizio. I controlli avrebbero dovuto essere effettuati immediatamente dal 10/11/2020 e non, come avvenuto solo nei giorni di febbraio 2021! E ciò è posto non solo a tutela della correttezza della procedura amministrativa stessa, ma anche e soprattutto per evitare che assumano il servizio persone che, in difetto dei requisiti, non potrebbero ricoprire il ruolo a scapito di altri. **Questo significa che la Sig.ra Vallesi, al momento della presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie del prossimo triennio non potrà indicare il servizio svolto per tre mesi con la perdita di complessivi 1,5 punti. L'intempestività della verifica da parte dell'Istituzione Scolastica ha causato un aggravamento del pregiudizio per l'esponente, la quale non può e non deve subire conseguenze per il comportamento negligente dell'amministrazione resistente.**

Vi è ormai diffusa giurisprudenza di merito sul punto (ex multis da ultimo la recente sentenza del **Tribunale di Pordenone Sezione Lavoro n., 95 del 03/10/2022**) che riconosce l'inadempimento delle Istituzioni Scolastiche in caso di difetto di verifiche tempestive riscontrando il vulnus proprio nella possibilità, avvenuta anche per la sig.ra Vallesi, di aver ottenuto altri incarichi nel periodo successivo al primo incarico, con conseguente ed **incolpevole perdita degli effetti giuridici** anche degli ulteriori periodi di servizio prestati.

In conclusione, il comportamento dell'amministrazione resistente giustifica l'accoglimento della domanda della sig.ra Vallesi in merito al riconoscimento anche a fini giuridici del servizio prestato dal momento del primo contratto (10/11/2020) sino all'emissione del decreto di rettifica (09/02/2021).

Tutto quanto sopra premesso e considerato, tanto in fatto quanto in diritto, la ricorrente come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

all'On.le Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, fissata l'udienza di discussione ed assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle parti resistenti, respinta ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione, abbia ad accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità/inefficacia del Decreto di rettifica del punteggio su graduatoria definitiva di istituto 3° fascia del personale ATA per il periodo 2018-2021 emanato dal Dirigente Scolastico dell'ISC Sant'Elpidio a Mare (prot. n. 1760 del 09/02/2021) nella parte in cui non riconosce effetti giuridici al servizio prestato dalla ricorrente dal 10/11/2020 al 09/02/2021 e per l'effetto

disporre il riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato dalla ricorrente dal momento del primo contratto 10/11/2020 sino all'emissione del decreto di rettifica, 09/02/2021 e per l'ulteriore effetto

disporre la modifica della graduatoria di circolo e di istituto personale ATA 3° fascia Ufficio Scolastico Provinciale di Ascoli Piceno, della sig.ra Emanuela Vallesi attribuendo l'ulteriore punteggio di **1,5 punti** per il **profilo di Collaboratore Scolastico** e l'ulteriore punteggio di **0,30 punti** per il profilo di **Assistente Amministrativo**.

Con vittoria di spese e compensi per il presente procedimento. Salvis iuribus.

In via istruttoria, si producono i seguenti documenti in copia fotostatica

- 1) Decreto di Rettifica punteggio graduatoria ATA periodo 2018/2021 coll. Scol. Emanuela Vallesi prot. 1760 del 09/02/2021;
- 2) Decreto di risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato del 10/11/2020 al 09/02/2021 coll. Scol. Vallesi Emanuela, prot. 1763 del 09/02/2021
- 3) Domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2014-2017 per il personale ATA del 08/10/2014 con ricevuta di inoltro da parte della Segreteria dell'ISC Nardi di Porto San Giorgio (APIC82300C);
- 4) Domanda di conferma aggiornamento per il triennio scolastico 2017-2019 della valutazione posseduta nel triennio 2014-2017 per l'iscrizione nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA del 27/10/2017 (prot. ISC NARDI Porto San Giorgio 9990 del 27/10/2017 – CO3 – Graduatorie – E);
- 5) Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra il Dirigente Scolastico dell'ISC Sant'Elpidio a Mare in data 10/11/2020 (prot. n. 10339);
- 6) Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra il Dirigente Scolastico dell'ISC Rita Levi Montalcini di Porto Sant'Elpidio in data 13/11/2020 (prot. n. 7877);
- 7) Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra il Dirigente Scolastico dell'ISC Rita Levi Montalcini di Porto Sant'Elpidio in data 21/12/2020 (prot. n. 9106);
- 8) Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra il Dirigente Scolastico dell'ISC Rita Levi Montalcini di Porto Sant'Elpidio in data 07/01/2021 (prot. n. 89);
- 9) Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra il Dirigente Scolastico dell'ISC Rita Levi Montalcini di Porto Sant'Elpidio in data 08/02/2021 (prot. n. 1228);
- 10) Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra il Dirigente Scolastico dell'ISC Rita Levi Montalcini di Porto Sant'Elpidio in data 08/02/2021 (prot. n. 1229);
- 11) N. 5 cedolini paga;

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile in materia di lavoro e pertanto il contributo unificato è pari ad € 259,00.

Fermo, 11 Settembre 2023

Avv. Roberta Costantini